

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 13 ottobre 2008, n. 25045

Presidente Mattone - Relatore Vidiri

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 18 settembre 2003 davanti al Tribunale di Milano Paolo Giuseppe Garavaglia evocava in giudizio la s.r.l. Distrect Italia affinché venisse accertata la inesistenza del giustificato motivo del licenziamento intimatogli il 13 marzo 2003 con la reintegra nel suo posto di lavoro e tutte le ulteriori conseguenze scaturenti dalla illegittimità del recesso.

Esponeva a tale riguardo di essere stato selezionato dalla Daetwyler Inc. - Cables Sistem S.A. - divisione della multinazionale Daetwyler Holding - con promessa di assunzione da parte di una consociata italiana, che di fatto era stata identificata nella s.r.l. Distrelect italiana, che aveva provveduto all'assunzione il 2 novembre 2000, attribuendogli la qualifica di quadro e la mansione di sales manager per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Friuli, strutturata per l'attività di vendita a catalogo di prodotti del marchio Daetwyler, peraltro commercializzati dalla Daetwyler Cavi sistemi. Aveva svolto ininterrottamente la sua attività, non diversamente dagli altri dipendenti della s.r.l. Distrect Italia sino a quando, con raccomandata a mano del 13 marzo 2003, era stato licenziato con preavviso sul presupposto che la Daetwyler cavi e sistemi S.A. aveva risolto il contratto di agenzia posto in essere con la società datrice di lavoro con effetto dal 14 marzo 2003, sicché doveva ritenersi cessata l'intera attività della divisione Cavi e sistemi, i cui addetti avevano la funzione di svolgere proprio quelle attività di vendite venute definitivamente a cessare a causa della risoluzione del contratto di agenzia.

Dopo la costituzione della s.r.l. Distrect Italia e dopo l'espletata istruttoria e l'acquisizione di ampia documentazione, il Tribunale riteneva la legittimità del licenziamento osservando che il Garavaglia non aveva né contestato la risoluzione del contratto di agenzia - intervenuto tra società svizzera Daetwyler S.A. e la datrice di lavoro - né che fosse stato assunto proprio per vendere cavi e sistemi percependo uno stipendio diverso da quello degli altri venditori. Il primo giudice aggiungeva anche che tra vendite a catalogo e vendita di cavi e sistemi vi fossero nette differenze e che analoghe differenze vi fossero pure in relazione ai sistemi di vendita.

A seguito di gravame del lavoratore la Corte d'appello di Milano con sentenza dell'1 agosto 2005, in riforma della impugnata sentenza, dichiarava la illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condannava la società alla reintegrazione nel suo posto di lavoro o in altro posto equivalente, ed al pagamento di una indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegrazione. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava - per quanto interessa in questa sede di legittimità - che la sentenza impugnata non poteva condividersi perché l'onere della esistenza del giustificato motivo oggettivo grava, per legge, esclusivamente sulla società datrice di lavoro. Orbene il Garavaglia aveva contestato l'esistenza di un tale motivo di licenziamento ponendo in discussione che la Distrelect fosse la sua reale datrice di lavoro, e sostenendo invece la esistenza di un collegamento tra imprese e la conseguente inesistenza di una autonomia giuridica della s.r.l. Distrelect, che pertanto doveva reputarsi solo una formale datrice di lavoro. Lo stesso giudice aveva anche negato l'esistenza di una specifica divisione Cavi e sistemi, alla quale il lavoratore fosse addetto, ed aveva rilevato che il Garavaglia, al pari di tutti i restanti dipendenti, si occupava di vendite di prodotti in catalogo, ed aveva anche aggiunto che dopo il suo licenziamento la società aveva assunto altro lavoratore per l'area del Piemonte, precisando al riguardo che il Garavaglia, nel suo libero interrogatorio - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - aveva contestato tutte le dichiarazioni fatte dal rappresentante legale della società, ed aveva a sua volta evidenziato come anche la vendita di cavi e sistemi si effettuasse attraverso il catalogo come la maggior parte delle vendite da esso effettuate era relativa a cavi e sistemi; prodotti questi ultimi di cui si interessavano anche altri tre venditori. In ogni caso il Garavaglia dai propri clienti portava sempre il catalogo "Dirdata", relativo a molti altri tipi di prodotti. Per concludere, a giudizio della Corte territoriale, la società non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante atteso che non aveva fornito la prova che il Garavaglia fosse adibito solo alla vendita dei prodotti per la società (mandante) svizzera e, quindi, per la diretta realizzazione del contratto di agenzia di cui si discuteva - e non anche alla vendita di altri prodotti - e che vi fosse, pertanto, un nesso di causalità tra la cessazione del contratto di agenzia ed il licenziamento. E comunque la società non aveva dimostrato che vi fosse necessità di altro personale e che nessun altro lavoratore fosse stato assunto dopo il recesso del suddetto Garavaglia.

Avverso tale sentenza la s.r.l. Distrelect Italia propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso Paolo Giuseppe Garavaglia.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e per violazione dell'art. 102 c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione sempre all'art. 102 c.p.c.. Sostiene al riguardo la ricorrente che la sentenza impugnata trova la sua motivazione essenziale nel mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della s.r.l.

Distrect Italia circa le attività effettivamente svolte dal Garavaglia, e poiché tali attività erano collegate al ruolo della Daetwyler A.G. nella vicenda, la mancata partecipazione di quest'ultima società nella causa in questione rappresentava la violazione della disposizione sul litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..

Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

È giurisprudenza costante di questa Corte che al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorché l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti e che, pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa (cfr.: Cass. 26 luglio 2006 n. 17027 e, negli stessi sensi, Cass. 23 settembre 2003 n. 14102).

Nel caso di specie avendo il Garavaglia evocato in giudizio, quale suo datore di lavoro, la s.r.l. Distrect Italia nei cui confronti ha chiesto la reintegra nel posto di lavoro, è solo questa società parte del processo e non invece anche la società svizzera con cui aveva instaurato un rapporto di agenzia, il cui accertamento assume carattere incidentale ai fini della decisione della presente controversia. L'esito di detta controversia non può, quindi, vincolare in alcun modo la società rimasta estranea a questo processo.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Rimarca al riguardo la società che i giudici di secondo grado non hanno fornito alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali i documenti prodotti per la maggior parte dallo stesso dipendente licenziato non erano stati presi neanche in considerazione né adeguatamente valutati nell'elaborazione della motivazione della decisione gravata; ed aggiunge la società che non si erano compiutamente valutate neanche le specifiche dichiarazioni rese da parte del legale rappresentante della s.r.l. Distrect Italia né si era tenuto conto che - come aveva evidenziato il giudice di primo grado - se anche il Garavaglia, nell'espletamento dei suoi compiti portava con sé il catalogo, ciò non poteva condurre a disconoscere le differenze sussistenti tra la vendita in via prevalente di cavi e sistemi, come quella svolta dal Garavaglia, e l'attività di vendita dei beni di cui al catalogo Dirdata fatta da altri dipendenti della società. Ne conseguiva che nel caso di specie doveva reputarsi esistente la soppressione del posto di lavoro quale causa integrante il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, una volta accertato che il reparto cui era addetto il lavoratore era stato diversamente organizzato e che l'avvenuta riorganizzazione non era affatto pretestuosa.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché difetto di motivazione sull'eccezione da essa proposta circa la impossibilità di reimpiego del Garavaglia. Rileva sul punto la società ricorrente che la Corte territoriale, con l'aver dato rilievo ai fini decisori alla circostanza dell'assunzione di nuovo personale, non aveva tenuto conto che - come risultava del resto anche dalla documentazione in atti - detto personale era stato addetto a compiti amministrativi e quindi diversi da quelli espletati dal Garavaglia ed aveva per di più trascurato di considerare che non vi era alcun obbligo di riconvertire il Garavaglia (ed altri colleghi con le sue stesse mansioni) in venditore a catalogo, figura questa professionalmente diversa e molto meno retribuita. Con il quarto ed ultimo motivo la società denuncia ancora una volta un difetto di motivazione atteso che la Corte territoriale ha dapprima negato l'esistenza della divisione "Cavi e sistemi" e di poi ha contraddittoriamente affermato che la Distrect Italia s.r.l. non aveva dato la prova del nesso di causalità tra la cessazione del contratto di agenzia, che costituiva l'attività stessa della divisione "Cavi e Sistemi", ed il licenziamento.

Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare l'esame di questioni tra loro strettamente connesse, vanno accolti.

Va premesso che questa Corte di cassazione ha più volte statuito che allorché con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia denunciato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svolte in ordine alle prove, per asserita omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze - mediante una loro sintetica ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso - evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. in tali sensi: Cass. 23 gennaio 2004 n. 1170, cui adde in generale sul vizio di motivazione Cass. 20 novembre 2000 n. 14966, secondo il giudice di merito, se è libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento, ha tuttavia l'obbligo non solo di tener conto di tutti gli elementi regolarmente acquisiti al giudizio, ma anche di indicare il contenuto di tali fonti e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché in sede di legittimità sia possibile verificarne la congrua valutazione sotto i profili consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. della motivazione sufficiente e non viziata da errori logici o giuridici; ed in epoca più recente: Cass. 29 marzo 2003 n. 4842).

E va anche premesso in relazione alla individuazione del giustificato motivo oggettivo che detto motivo, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il

giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice solo il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa (così Cass. 30 maggio 2001 n. 7376 e, più di recente, Cass. 22 agosto 2007 n. 17887 secondo cui il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità).

Alla stregua degli indicati principi la sentenza impugnata si presenta permeabile alle critiche avanzate in relazione alla congruità e correttezza dell'iter motivazionale da essa seguito.

La Corte territoriale nel pervenire all'accoglimento della domanda del Garavaglia ha dato rilievo al contenuto del libero interrogatorio dello stesso e, nel sottolineare che la decisione di primo grado si presentava errata, ha rimarcato come il lavoratore avesse precisato che la maggior parte delle vendite da lui effettuate era relativa a cavi e sistemi e che di tali prodotti si interessavano lui ed altri tre venditori.

Orbene se si considera che i prodotti della società mandante si identificavano con quelli che erano venduti dal Garavaglia (cavi e sistemi) mentre la quasi totalità dei dipendenti era addetta alla vendita di altri e diversi prodotti, la motivazione della impugnata sentenza appare insufficientemente motivata. Ed invero - a fronte di una decisione di primo grado che aveva riconosciuto la presenza di un legittimo motivo di licenziamento in ragione della specifica e diversa collocazione che il Garavaglia aveva nell'impresa per essere la sua attività funzionalmente collegata con quella oggetto del contratto di agenzia tra la s.r.l. District Italia e la Daetwyler S.A. - non può negarsi che la decisione del giudice d'appello non tiene nel dovuto conto che l'esistenza di una valida ragione giustificatrice del licenziamento ben poteva configurarsi in relazione a quei dipendenti che, come il Garavaglia, una volta venuto meno il contratto di agenzia, avente ad oggetto la vendita di cavi e di sistemi, si presentavano rispetto agli altri dipendenti - addetti invece alla esclusiva vendita di prodotti diversi - i più esposti agli effetti di una riorganizzazione volta a ridurre il personale per la contrazione degli affari, conseguente proprio al venir meno del rapporto di agenzia.

Oltre alla ora svolta considerazione la sentenza impugnata si presenta carente anche per avere trascurato di accertare - diversamente da quanto aveva fatto il primo giudice - l'esistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto lavorativo del Garavaglia e suscettibili di assegnare a tale rapporto una propria peculiarità (ad esempio: in termini di retribuzione, di modalità di vendita dei prodotti e di sistemi seguiti per tali vendite; di acquisizione di clienti e di loro successiva perdita in relazione al venir meno del contratto di agenzia, ecc.), idonea a giustificare il recesso della società e ad attestare reali (e non pretestuose) ragioni oggettive inerenti all'attività produttiva, come tali espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost.. Tali considerazioni, che assorbono ogni ulteriore doglianza contro la pronuncia del giudice d'appello, inducono ad accogliere nei termini innanzi indicati il ricorso proposto dal Garavaglia e, conseguentemente a cassare l'impugnata sentenza.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un nuovo giudice, che si designa nella Corte d'appello di appello di Milano in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia.

Al giudice rinvio va rimessa la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano anche per le spese del presente giudizio di cassazione.